

# POLIZZA "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI" (C.A.R.)

**CONTRAENTE**

Sede:

P.IVA:

**CONTRATTO**Decorrenza dalle ore **24:00** del  
Durata di anni mesi giorniScadenza alle ore **24:00** del  
SCADENZA AUTOMATICAPol. Sostituite: **No**Coassicurazione: **vedere art.29 C.G.A.****PREMIO****Rata alla firma**

Premio	Abbuono		
=====	=====		
Premio Netto	Imposte*	Totale Euro	
=====	=====	=====	

(\*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

---

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

DESCRIZIONE LAVORI

DESCRIZIONE CATEGORIA

N° PIANI FUORI TERRA

N° PIANI INTERRATI

DATI CATASTALI

---

**UBICAZIONE DEL RISCHIO**Indirizzo

---

**GARANZIE PRESTATE/ SOMME ASSICURATE**

	Somma Assicurata Massimale	% Scoperto	Minimo	Franchigia	Limite Indennizzo sinistro e anno	
	in €		in €	in €	%	€
<b>SEZIONE Danni alle cose</b>						
Opere ed impianti permanenti e temporanei		10,00				
Opere ed impianti preesistenti						
Demolizione e sgombero						
Alluvione, inondazione, allagamento		10,00				
Eventi atmosferici		10,00			40	
Terremoto		10,00			30	
Eventi Socio-politici		10,00			30	
<b>SEZIONE Responsabilità Civile verso Terzi</b>						
Responsabilità civile verso terzi		10,00				

---

**COMMITTENTE**

Sede:

P.IVA:

---

**APPALTATORE**

Sede:

P.IVA:

---

**ASSICURATO**

Sede:

P.IVA:

BOZZA DA APPROVARE

## **POLIZZA "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI " (C.A.R.)**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA:</b>	importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun sinistro.
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SCOPERTO:</b>	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SOCIETA':</b>	l'Impresa Assicuratrice

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

##### **Art. 1 – Delimitazione causale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) **Atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;**
- b) **Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

##### **Art. 2 – Delimitazione temporale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

##### **Art. 3 – Periodo di copertura**

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) Uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

#### **Art. 4 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale**

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

#### **Art. 5 – Variazione di rischio**

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società, che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

#### **Art. 6 – Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione**

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o, decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o della sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

#### **Art. 7 – Ispezione delle cose assicurate**

I rappresentanti della società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### **Art. 8 – Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

#### **Art. 9 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro deve:

- a) **darne immediata notizia telegrafica alla Società;**
- b) **inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata o fax, un dettagliato rapporto scritto;**
- c) **provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- d) **fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;**
- e) **conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.**

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito nell'art. "Interventi provvisori e modifiche" delle cond. Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

#### **Art. 10 – Arbitrato in caso di controversia**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una

delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, per le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

#### **Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

#### **Art. 12 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Art. 13 - Danni – Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata o fax e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, a Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

#### **Art. 14 - Onere della prova**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

#### **Art. 15 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

#### **Art. 16 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 17 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 18 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle Condizioni generali di Assicurazione relativamente agli obblighi dell'assicurato in caso di denuncia dei sinistri, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o fax, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

## **Art. 19 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## **SEZIONE DANNI ALLE COSE**

### **Art.20 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

### **Art.21 – Definizione di sinistro**

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 22 – Delimitazione dell'assicurazione**

La Società non è obbligata ad indennizzare

- a) I costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica i di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) I danni da corrosione, incrostazione, deperimento inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) Le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) Gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) I danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) Le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) I danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza:

- l) I danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- m) Danni alle opere od impianti preesistenti;
- n) I costi di demolizione e sgombero;
- o) I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- p) I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) I danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere;
- r) I danni causati da furto, tentato furto e rapina;
- s) I danni da atti vandalici e dolosi;
- t) I danni derivanti da presenza, uso, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- u) I danni da terremoto;

v) I danni da inondazione, alluvione, allagamento;

w) I danni da eventi atmosferici.

### **Art. 23 – Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione del premio**

La somma assicurata alla partita Opere ed impianti permanenti e temporanei deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- Lavori a corpo
- Lavori a misura
- Prestazioni a consuntivo
- Lavori in economia
- Ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari a:

- a) In caso di esistenza di contratto d'appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) In caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) In caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) In caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazione del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti di somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società. I danni indennizzabili alla partita Opere ed impianti permanenti e temporanei della Sezione Danni alle cose saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.

### **Art. 24 – Interventi provvisori e modifiche**

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

## SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

### Art.25 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione. Per luogo di esecuzione delle opere si intende il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata in polizza – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

### Art.26 – Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, intendesi per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

### Art.27 – Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- e) I danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- f) I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purchè in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione stradale ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- g) I danni causati da natanti o aeromobili;
- h) La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i) I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- l) I danni derivanti da polvere;
- m) I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e od in genere di quanto trovasi nel suolo suscettibile di sfruttamento;
- n) Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
- o) I danni da furto;
- p) I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- q) I danni a cose dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- r) Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- s) I danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- t) I danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee

## **Art.28 – Gestione delle controversie – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## **Art. 29– Coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita per quote tra ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG nella misura indicata nella tabella sottostante. ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG risponderanno limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nella misura indicata.

VHV Allgemeine AG è un'impresa di assicurazione avente sede in HANNOVER (Germania) - VHV Platz 1, abilitata ad operare nel mercato italiano ai sensi della normativa tedesca e di quella italiana.

ITAS MUTUA dichiara di aver ricevuto mandato da VHV Allgemeine AG a firmare il presente contratto di assicurazione anche in suo nome e per suo conto.

Pertanto, la firma apposta da ITAS MUTUA sul presente atto e su ogni atto relativo all'esecuzione del contratto di assicurazione (gestione del contratto, istruzione dei sinistri, quantificazione dei danni indennizzabili, incarico ad esperti, liquidazione) lo rende valido ad ogni effetto anche per le quote di VHV Allgemeine AG.

Ogni comunicazione fatta a e da ITAS MUTUA, anche per il tramite dell'intermediario incaricato, s'intenderà anche come fatta a e da VHV Allgemeine AG.

L'incasso dei premi di polizza sarà effettuato da ITAS MUTUA, direttamente o tramite l'intermediario incaricato.

Rimane inteso che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota ad essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le quote di indennizzo e di rimborso del premio di competenza di VHV Allgemeine AG saranno versate tramite ITAS MUTUA.

<b>Compagnia</b>	<b>Quota di partecipazione %</b>
Itas Mutua	50,00
VHV	50,00

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEROGHE **DA CONCORDARE**

Garanzie prestate/somme assicurate/Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

A parziale deroga di quanto indicato nella scheda di polizza si precisa:

Sezione Danni alle cose

- Opere ed impianti permanenti e temporanei: somma assicurata Euro 700.000,00 - scoperto 10% - minimo Euro 10.000,00;

- Alluvione, inondazione, allagamento: Limite di indennizzo per evento e per periodo Euro 150.000,00 - scoperto 10% - minimo Euro 15.000,00;

- Terremoto: Limite di indennizzo per evento e per periodo Euro 150.000,00 - scoperto 10% - minimo Euro 20.000,00;

- Eventi atmosferici: Limite di indennizzo per evento e per periodo Euro 280.000,00 - scoperto 10% - minimo Euro 10.000,00;

- Eventi sociopolitici: Limite di indennizzo Euro 150.000,00 per evento e per periodo - scoperto 10% - minimo Euro 10.000,00;

SEZIONE Responsabilità Civile verso Terzi

Limite massimo di risarcimento per l'intera durata dell'assicurazione Euro 1.500.000,00 - scoperto 10% - minimo Euro 10.000,00

PRECISAZIONI

a) I danni indennizzabili alla Partita 1) - Opere ed impianti permanenti e temporanei - della Sezione I - Danni alle cose - saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.

b) I danni alle opere provvisorie e/o temporanee realizzate per l'esecuzione dei lavori sono indennizzabili unicamente durante la loro costruzione. Pertanto la copertura assicurativa cessa con il loro uso secondo destinazione.

c) Per luogo di esecuzione dalle opere si intende il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata in polizza - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

### RCT - SECONDO RISCHIO - D.I.L.

Poiché il Contraente/Assicurato ha in corso polizza RCT con la Spett.le - da comunicare - (polizza n. - da comunicare - per il massimale unico per ogni sinistro di euro - da comunicare) ogni danno relativo alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi dovuto alla stregua del presente contratto CAR è risarcito previa detrazione di un importo di franchigia pari ai massimali assicurati con la predetta polizza RCT, ciò anche nell'eventualità della sua nullità, invalidità o inefficienza totale o parziale, nel qual caso i relativi massimali e/o sottolimiti rimarranno a carico del Contraente/Assicurato.

### SINISTRI PREGRESSI

Si conviene tra le Parti che non sono indennizzabili i danni verificatisi/aventi origine prima della data di perfezionamento della presente polizza o direttamente/indirettamente riconducibili a tale periodo.

### ESCLUSIONI: DANNI DA FURTO

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. - Delimitazione dell'Assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Danni alle cose - rimane convenuto che la Società non è obbligata ad indennizzare:

r) i danni causati da furto, tentato furto e rapina

### DANNI DA AMIANTO

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. - Delimitazione dell'Assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Responsabilità Civile verso Terzi - l'assicurazione non comprende:

t) i danni derivanti da presenza, uso, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

### FALDE FREATICHE

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

### **DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE**

In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

### **LAVORI GIÀ INIZIATI**

Si dà e si prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati.

L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.

Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso.

### **MISURE ANTINCENDIO**

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a pie' d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

### **SCAVO APERTO**

Nell'ambito della partita Opere ed impianti permanenti e temporanei sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 25 metri, misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.

### **MISURE DI SICUREZZA - INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI**

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivanti da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni. La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

### **ONERI FISSI**

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni. L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno.

### **DANNI A RACCOLTI, BOSCHI, COLTURE**

Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

### **COSTRUZIONE DI PALI**

La Società non indennizza l'Assicurato per:

- perdite o danni a pali e/o incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavori su palificazioni poi abbandonate per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno.

### **POSIZIONAMENTO PREFABBRICATI**

Pena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'Assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro).

Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un

massimo di 2 elementi prefabbricati.

### **CONSOLIDAMENTO, DRENAGGIO, MOVIMENTAZIONE TERRA**

Restano esclusi i costi sostenuti per:

- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

### **EVENTI NATURALI/3**

A parziale deroga dell'art.22 si dà atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo all'ubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o il sommarsi di azioni dannose avvenute nell'arco di tempo sottoindicato, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati un singolo sinistro, se avvenuti nel periodo di ore consecutive:

- 72 per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto onde anomale, eruzione vulcanica;
- 168 per alluvione.

La presente garanzia non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti.

Limiti di indennizzo e franchigie applicabili alla presente condizione come da quanto indicato all'interno della scheda di polizza.

### **LIMITI DI INDENNIZZO: INCENDIO**

Resta convenuto che, per i danni dovuti ad incendio, in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per durata assicurativa somma superiore al 50% della somma assicurata a ciascuna partita.

### **LIMITI DI INDENNIZZO: INCENDIO DOLOSO**

Resta convenuto che, per i danni dovuti ad incendio doloso, in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per durata assicurativa somma superiore a Euro 150.000,00

### **LIMITI DI INDENNIZZO: ATTI VANDALICI**

Resta convenuto che, per i danni da atti vandalici, in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per durata assicurativa somma superiore a Euro 150.000,00

### **DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIERE**

L'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinary tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario).

### **TERREMOTO**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della

crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione degli scoperti e minimi riportati nella scheda tecnica di polizza e in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore al limite di indennizzo riportato nella suddetta scheda.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere della garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o fax.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

#### **EVENTI SOCIO - POLITICI**

Relativamente alla sola Sezione Danni alle cose, a parziale deroga dell'art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di sabotaggio organizzato. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita Macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere, restano comunque ferme le esclusioni del punto 2 riportate nella relativa clausola. La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o fax. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di scoperti, minimi e limiti di indennizzo riportati nella scheda di polizza.

A norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **UNICO PAGAMENTO**
- i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos